

**ISTITUZIONE DEI REGISTRI PER "VEICOLI D'EPOCA" E "VEICOLI DI INTERESSE  
STORICO E COLLEZIONISTICO"**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 gennaio 1997.*

**TITOLO I  
FINALITA'**

**Art.1**

Al fine di salvaguardare il patrimonio di motoveicoli ed autoveicoli che rivestono un particolare interesse storico e tecnico, sono emanate le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

**TITOLO II  
MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI D'EPOCA**

**Art.2**

Presso l'Ufficio Registro Automezzi sono istituiti il Registro Motoveicoli d'Epoca ed il Registro Autoveicoli d'Epoca in cui possono essere iscritti, rispettivamente, i motoveicoli e gli autoveicoli che rivestono effettivo interesse storico anche se cancellati dai normali Registri dell'Ufficio Registro Automezzi Sammarinese o degli uffici corrispondenti di altri Stati, destinati ad essere conservati in musei, edifici pubblici o privati, ai fini della tutela, salvaguardia e conservazione delle loro originarie caratteristiche costruttive, i quali non abbiano adeguata rispondenza alle vigenti disposizioni sulla circolazione stradale in materia di caratteristiche tecniche, requisiti equipaggiamenti e dispositivi.

**Art.3**

I motoveicoli e gli autoveicoli per i quali si intende chiedere l'iscrizione nei Registri d'Epoca devono avere una anzianità di costruzione di oltre trenta anni ed essere verificati dal Collegio Tecnico Auto Moto Storiche di cui al successivo articolo 11 che, allo scopo, rilascia la certificazione attestante la riconosciuta classifica di veicolo d'epoca e le relative caratteristiche tecniche.

In deroga alla previsione di cui al comma che precede, il Collegio Tecnico potrà valutare l'opportunità di consentire l'iscrizione di veicoli con anzianità di costruzione inferiore ai trenta anni, purchè rientrino nella speciale categoria di veicoli di effettivo interesse storico, sulla base del periodo di costruzione, del numero di esemplari prodotti e di quelli presumibilmente esistenti al momento della richiesta.

#### **Art.4**

Ogni cinque anni i veicoli iscritti nei Registri d'Epoca devono essere sottoposti ad una revisione per la verifica della permanenza delle condizioni di originalità, presso il Collegio Tecnico di cui al successivo articolo 11.

L'attestazione dell'esito favorevole della revisione è condizione indispensabile per la permanenza del veicolo nell'apposito Registro.

#### **Art.5**

I veicoli iscritti nel Registro d'Epoca possono essere autorizzati, dall'Ufficio Registro Automezzi, a circolare soltanto per partecipare a raduni o manifestazioni allo scopo organizzati, rispettando le seguenti formalità e prescrizioni:

- a) - rilascio di foglio di circolazione provvisoria e di targa provvisoria per la partecipazione alla manifestazione specificatamente indicata dal richiedente;
- b) - sia il foglio di circolazione provvisoria sia la targa provvisoria avranno validità limitata al lasso di tempo strettamente necessario per partecipare alla manifestazione e nei limiti di un percorso programmato;
- c) - nel foglio di circolazione provvisorio sarà indicata la velocità massima consentita che, in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo, non dovrà superare i seguenti limiti:

25 Km/h	nel caso in cui il veicolo sia dotato di impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
15 Km/h	nel caso in cui il veicolo non sia dotato di pneumatici.

#### **Art.6**

All'atto della richiesta delle autorizzazioni l'interessato dovrà presentare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della manifestazione alla quale intende partecipare e la iscrizione del veicolo ad essa. L'autorizzazione può essere richiesta una tantum per tutte le manifestazioni programmate nel corso dell'anno.

Le autorizzazioni hanno validità esclusivamente nell'ambito territoriale dello Stato.

La loro concessione non costituisce riconoscimento delle stesse da parte delle Autorità Estere sul cui territorio dovessero svolgersi le manifestazioni, fatte salve le condizioni di reciprocità.

### **TITOLO III**

#### **MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO**

#### **Art.7**

Presso l'Ufficio Registro Automezzi sono istituiti il Registro Motoveicoli ed il Registro Autoveicoli di interesse storico e collezionistico e il Registro per Veicoli Militari di interesse storico e collezionistico.

Nei Registri di cui sopra possono essere iscritti rispettivamente, i motoveicoli e gli autoveicoli che hanno rilevanza nella storia della produzione dei veicoli e che abbiano conservato le originarie caratteristiche costruttive.

#### **Art.8**

I motoveicoli e gli autoveicoli, per i quali si intende chiedere l'iscrizione nei Registri di cui all'articolo precedente, devono avere un'anzianità di costruzione di oltre trent'anni e devono essere sottoposti a verifica dal Collegio Tecnico di cui all'articolo 11 che, allo scopo, rilascia sia la certificazione attestante la riconosciuta classificazione di interesse storico o collezionistico sia la dichiarazione delle caratteristiche tecniche.

In deroga alla previsione di cui al comma che precede, il Collegio Tecnico potrà valutare l'opportunità di consentire l'iscrizione di veicoli con anzianità di costruzione inferiore ai trent'anni, purchè rientrino nella speciale categoria di veicoli di effettivo interesse storico e collezionistico, sulla base del periodo di costruzione, del numero di esemplari prodotti e di quelli presumibilmente esistenti al momento della richiesta.

#### **Art.9**

I veicoli riconosciuti di interesse storico e collezionistico, per potere circolare, devono essere immatricolati nei normali Registri dell'Ufficio Registro Automezzi.

In deroga alle disposizioni vigenti è ammessa la prima immatricolazione o la reimmatricolazione di veicoli già cancellati dai Registri di provenienza a condizione che sussista il requisito della certificazione del Collegio Tecnico di cui all'articolo 11.

#### **Art.10**

L'idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è accertata dall'Ufficio Registro Automezzi, in sede di visita e prova di collaudo e di revisione periodica ai sensi della Legge 20 settembre 1985 n.107, ferme restando le deroghe di cui al successivo articolo 14.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art.11**

Allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione di veicoli, sia nei Registri d'Epoca sia nei Registri di interesse Storico e Collezionistico, è istituito il Collegio Tecnico Auto Moto Storiche.

L'attività del Collegio, di cui al comma precedente, consiste nel verificare che i veicoli di cui alla presente legge siano originali in ogni loro parte e che gli eventuali interventi ricostruttivi, limitati ad aspetti non essenziali, siano di lieve entità e rispecchino esattamente foggia e caratteristiche originarie.

Il Collegio di cui al presente articolo è composto da:

- a) - il Dirigente, o suo delegato, dell'Ufficio Registro Automezzi, che lo presiede;
- b) - il Presidente, o suo delegato, dell'Automobile Club San Marino;
- c) - il Presidente, o suo delegato, della Federazione Auto Motoristica Sammarinese;
- d) - il Presidente, o suo delegato, della Federazione Sammarinese Motociclistica;
- e) - tre Tecnici scelti, annualmente, tra esperti del settore e designati dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi.

Il Collegio potrà avvalersi della consulenza di Esperti.

#### **Art.12**

Il Collegio Tecnico Auto Moto Storiche è convocato dal suo Presidente; le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti tra i quali almeno due Tecnici.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e sono definitive; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art.13**

Le norme per lo svolgimento dei lavori del Collegio Tecnico ed i criteri cui deve attenersi nell'espletamento della sua funzione, nonché le modalità di presentazione delle domande di verifica e le relative tariffe sono demandate ad un Regolamento che sarà adottato con apposito decreto reggenziale.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI - AGEVOLAZIONI**

### **Art.14**

I motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca nonché quelli di interesse storico e collezionistico appartengono alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche contemplata dalla Legge 20 settembre 1985 n.108, articolo 13.

Per tali veicoli, in deroga a quanto previsto dal secondo comma del su richiamato articolo, i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione saranno previsti dal Regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge che, allo scopo, dovrà contenere norme specifiche relativamente a sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche diverse da quelle in vigore e che si ricolleghino ai requisiti tecnici previsti al momento della costruzione, eventualmente modificati per il loro adeguamento alle esigenze della circolazione.

### **Art.15**

I veicoli d'epoca iscritti nel registro di cui al Titolo II sono esenti da tassa di circolazione.

### **Art.16**

Con apposito decreto reggenziale la tenuta Registri di cui alla presente legge potrà essere demandata ad Enti aventi le caratteristiche ed i requisiti necessari per svolgere tali funzioni, fermo restando il controllo dell'Ufficio Registro Automezzi.

## **TITOLO VI SANZIONI**

### **Art.17**

Ai veicoli oggetto della presente legge si applicano le norme sulla circolazione stradale in vigore.

### **Art.18**

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

**Art.19**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 22 gennaio 1997/1696 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Carlo Venturini - Maurizio Rattini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Antonio L. Volpinari*